

# Detassazione produttività: agevolato anche il premio presenza

**Matteo Ferraris** Responsabile dei servizi fiscali di Confindustria Alessandria

*È corretto detassare le somme assegnate quale premio di incentivazione alla presenza dei lavoratori. È quanto emerge dalla risposta fornita con l'interpello n. 25 del 20 marzo 2009 del Ministero del lavoro*

Con l'interpello n. 25/2009 è stato analizzato il caso di un particolare incentivo premiale previsto da norme contrattuali di settore, volte a migliorare la produttività e a mantenere adeguati livelli di efficienza di servizio in un contesto - il sistema sanitario - in cui il ruolo degli addetti risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi dell'erogatore del servizio.

La regolamentazione della fattispecie sottoposta al vaglio del ministero è recata dall'articolo 55 - rubricato «Premio d'incentivazione» - del Cnl «Aris, Aiop, Fondazione Don Gnocchi Onlus» che prevede l'assegnazione di una somma rivolta a tutto il personale ed erogata in unica soluzione.

Il quesito proposto interpella il ministero al fine di verificare se il particolare «premio presenza» possa beneficiare della detassazione in costanza dei requisiti imposti dalla legge.

Gli elementi (implicitamente) indagati nella risposta sono due:

1. il primo verte sulla verifica dell'assenza dell'assorbimento del premio;
2. il secondo esplora la natura incentivante del premio.

In forma molto sintetica, entrambi gli elementi sono verificati positivamente così da permettere la detassazione del particolare premio.

**L'incentivo** - Per comprendere le conclusioni può risultare utile richiamare la struttura dell'incentivo oggetto del quesito che appare condizionato a una serie di requisiti:

1. la misura piena del premio compete se il personale effettua almeno 258 giorni di presenza;
2. il premio si riduce in proporzione ad ogni giorno di mancata presenza;
3. il premio si incrementa per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza.

Il contratto introduce, peraltro, una modulazione del meccanismo del premio prescrivendo assenze «giustificate» tali da non incidere negativamente sul premio quali:

1. permessi straordinari retribuiti, comprensivi di quelli di cui alla legge n. 104/1992;
2. permessi sindacali retribuiti;
3. periodi di astensione obbligatoria per maternità;
4. ricovero ospedaliero documentato;
5. infortunio sul lavoro riconosciuto e assistito dall'Inail.

Tale schema si afferma come flessibile e differenziato per singolo lavoratore tanto da configurare il premio come un elemento impossibile da considerare come definitivamente acquisito nel compendio patrimoniale del lavoratore com'è, ad esempio, il superminimo individuale.

Circa il secondo elemento oggetto di indagine (la natura incentivante del premio) il Ministero richiama il profilo della norma, inizialmente adottata con l'art. 2, comma 1, lett. c) del Dl n. 93/2008, eppoi sostanzialmente prorogata dall'art. 5, comma 1, del Dl n. 185/2008; il Ministero rievocando le indicazioni contenute nella circolare n. 49/2008, chiarisce come la detassazione dei premi sia possibile se:

1. gli stessi sono legati alla produttività con svariate denominazioni (premi di rendimento, flessibilità oraria, maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo, il sistema di «banca delle ore», indennità di reperibilità o di turno, premi e somme corrisposte *una tantum*);
2. tali somme devono, poi, essere legate ad un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa o, comunque, legate alla competitività e redditività dell'impresa.

Mentre l'agevolazione è consentita senza distinzione sulla forma dell'assegnazione - sono agevolate tanto le somme individuate dalla contrattazione collettiva così come dalla pattuizione individuale - un requisito sottolineato nell'interpello risulta essere la modalità di corresponsione della somma che, benché continuativa, deve essere riconducibile ad elementi di determinazione periodica: *«Per rientrare nel regime di tassazione agevolata gli incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa non devono dunque essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano supe-*

rioni a quelli ottenuti in precedenti gestioni, **purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo dalla impresa**».

Alla luce di tali indicazioni l'interpello conclude includendo nel novero delle somme soggette a tassazione agevolata tale premio di incentivazione.

## Il testo della risposta a interpello

Il Servizio Lavoro e Relazioni Sindacali Aris Nazionale ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla applicabilità del regime fiscale agevolato di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del Dl n. 93/2008.

In particolare l'interpellante chiede di sapere se pos-

sa essere incluso nel novero delle somme soggette a tassazione agevolata il premio di incentivazione di cui all'art. 65 del vigente Ccnl Aris-Aiop - Fondazione Don Gnocchi per il personale non medico della sanità privata, premio legato, in diversa misura, alle presenze dei lavoratori.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Il Dl 27 maggio 2008, n. 93, conv. dalla legge n. 126/2008, prevede che *«nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme (...) c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa»*.

Quanto appena riportato, come spiegato dalla circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e di questo Ministero n. 49 dell'11 luglio 2008, introduce pertanto una detassazione dei premi legati alla produttività ovvero di quelle somme individuate sia dalla contrattazione collettiva che dalla pattuizione individuale - quali ad esempio i premi di rendimento, le forme di flessibilità oraria, le maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo, il sistema di «banca delle ore», le indennità di reperibilità o di turno, premi

### Ministero del lavoro - Risposta ad interpello 20 marzo 2009, n. 25

**Oggetto:** Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Applicabilità del regime fiscale agevolato di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del Dl n. 93/2008 al premio di incentivazione di cui all'art. 65 del vigente Ccnl Aris-Aiop - Fondazione Don Gnocchi per il personale non medico della sanità privata

e somme corrisposte *una tantum* - legate ad un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa o, comunque, legate alla competitività e redditività dell'impresa. Dal novero delle somme soggette a tassazione agevolata devono essere pertanto esclusi gli importi riconosciuti in mi-

sura fissa e facenti parte stabilmente del patrimonio del lavoratore (ad esempio superminimo individuale).

Presupposto per la concessione del beneficio, secondo quanto riportato nella circolare n. 49/2008, è che *«la somma corrisposta, anche se continuativa, sia riconducibile ad elementi di determinazione periodica, ancorché si tratti di situazioni già strutturate e consolidate prima della entrata in vigore del decreto. Per rientrare nel regime di tassazione agevolata gli incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa non devono dunque essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo dalla impresa»*.

Alla luce della previsione normativa sopra riportata e dei chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 49/2008 si può agevolmente ritenere corretta l'inclusione nel novero delle somme soggette a tassazione agevolata del premio di incentivazione di cui all'art. 65 del vigente Ccnl Aris-Aiop - Fondazione Don Gnocchi per il personale non medico della sanità privata. La somma così corrisposta può infatti essere considerata a tutti gli effetti un premio elargito ai fini dell'incremento della produttività del lavoro e della maggiore efficienza organizzativa della Fondazione.